

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO COLORATO ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA SAN GIUSEPPE
31

Numero REA: VA - 349768

Codice fiscale: 03417020124

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

te integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.

Per quanto non espressamente previsto, i comparenti fanno riferimento alle norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata, e delle leggi speciali che regolano la materia.

10) **L'amministrazione** della Cooperativa viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da due membri che resterà in carica per tre anni. A comporre il primo consiglio di amministrazione vengono nominate SAMBROTTA DALILA e SAMBROTTA SARA, sopra generalizzate, che accettano, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

I soci seduta stante nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione SAMBROTTA DALILA e Vice Presidente SAMBROTTA SARA.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

11) SAMBROTTA DALILA viene delegata ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

12) L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero).

Di quest'atto ho dato lettura alle parti che lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti quaranta.

Consta di due fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per otto facciate fin qui.

FIRMATO:--SAMBROTTA OSVALDO

-----SARA SAMBROTTA

-----DALILA SAMBROTTA

-----ANNALISA COLOMBO

-----LAURA ACETO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Allegato "A" all'atto in data 27 maggio 2014 n. 45943/15936 di repertorio a rogito notaio Monica **Scaravelli**.

S T A T U T O

I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione – sede.

E' costituita, con sede nel Comune di Saronno, la società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO COLORATO ONLUS"

Con delibera dell'organo amministrativo la Cooperativa può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 – Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381 del 1991, non

ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico, opera sul territorio con lo scopo di supportare i genitori nelle loro necessità ed attività educative, culturali e ricreative a favore dei figli.

La Cooperativa si propone di partecipare e concorrere alla diffusione ed al rafforzamento del movimento cooperativistico e, con deliberazione dell'organo amministrativo, può aderire ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 ed alle sue organizzazioni territorialmente competenti. Entro i limiti della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, la Cooperativa può svolgere le attività di cui all'oggetto sociale anche con terzi estranei alla sua compagine sociale.

Art. 4 – Oggetto.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative, che saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o professioni:

- favorire lo sviluppo sano, armonico equilibrato di tutti i bambini, riconoscendo loro il diritto, oltre che al soddisfacimento delle esigenze materiali, ad una migliore qualità della vita;
- sostenere la genitorialità per la promozione di una crescita equilibrata dei bambini;
- offrire consulenze pedagogiche per sostenere la famiglia e la scuola (dagli asili nidi alle scuole superiori) nel loro compito educativo;
- offrire consulenze pedagogiche a bambini con autismo, disturbo generalizzato dello sviluppo, disturbi specifici di apprendimento, problematiche comportamentali ed emotive;
- offrire momenti di incontro e di condivisione per sensibilizzare la società sull'autismo, sui disturbi generalizzati dello sviluppo, sui disturbi specifici di apprendimento, e sulle problematiche comportamentali ed emotive;
- offrire momenti di formazione per educatori, insegnanti, genitori riguardanti l'autismo, i disturbi generalizzati dello sviluppo, i disturbi specifici di apprendimento, e le problematiche comportamentali ed emotive;
- formare personale qualificato all'implementazione di interventi educativi cognitivi-comportamentali per persone con disabilità;
- costruire e mantenere rapporti di collaborazione con le realtà pubbliche, private e di volontariato presenti sul territorio attraverso un lavoro di rete volto al raggiungimento di obiettivi comuni.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-

cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.10.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

III - REGIME MUTUALISTICO, REQUISITI

Art. 5 – Mutualità prevalente e requisiti mutualistici.

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

In nessun caso la Cooperativa può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci, neppure a seguito e per effetto dello scioglimento della società.

Allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto unicamente il capitale sociale eventualmente rivalutato alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 della L. 31/1/1992 n° 59 ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

IV - SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Può essere socio chiunque, persona fisica, **condivida** gli scopi sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione.

Possono diventare soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile dell'organo amministrativo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nella cooperativa;
- b) soci ordinari/lavoratori: persone che prestano la loro opera;
- c) soci sostenitori o promotori: persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni che contribuiscono con donazioni e versamenti in maniera determinante o gratuitamente con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla vita della cooperativa;

d) soci volontari: persone che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private, i cui statuti **contemplino** espressamente il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali (Art. 11 Legge 381/91).

Possono essere ammessi come soci **sovventori** coloro che partecipano alla vita sociale della Cooperativa ai sensi della Legge 59/82.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie **suelencate**.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo contenente:

a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza, ovvero, per le Associazioni e le persone giuridiche, la sede e il Rappresentante legale;

b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

d) per soci portatori di svantaggio sociale, la documentazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, comprovante la condizione dello svantaggio, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

L'organo amministrativo esamina la domanda, accerta l'esistenza delle condizioni di Statuto, delibera sulla sua accettazione.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, sarà stato effettuato il versamento almeno della prima rata della quota sociale, di cui all'art. 16.

La delibera di ammissione deve, a cura degli Amministratori, essere annotata nel libro dei soci e comunicata agli interessati con ogni possibile sollecitudine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo, a norma di legge, a far prova della ricezione della comunicazione, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

Il mancato versamento entro il termine all'uopo comunicato determina l'inefficacia della delibera di ammissione.

In caso di rigetto di domanda di ammissione, la delibera dev'essere motivata ed essere integralmente comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla proposizione della domanda stessa, nelle stesse forme di cui al secondo comma del presente articolo.

Contro il rigetto della domanda, l'interessato può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso all'assemblea facendone apposita istanza scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a far prova della ricezione dell'istanza, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

L'assemblea, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima sua convocazione successiva alla proposizione del ricorso.

Nel caso che l'assemblea deliberi in senso opposto a quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea entro il termine di trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota in-

tegrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Diritti dei soci.

I soci hanno diritto di partecipare agli scambi mutualistici, alle attività della società e di concorrere a determinarne le politiche attraverso la partecipazione alla vita della società stessa nelle sue sedi istituzionali; hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare, a mezzo di un loro rappresentante, eventualmente assistito da un Professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tali diritti non possono essere esercitati dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 – Scioglimento del vincolo sociale.

Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per:

- a) decesso della persona fisica,
- b) fallimento, scioglimento, liquidazione od assoggettamento ad altre procedure concorsuali delle persone giuridiche, fondazioni, enti, associazioni;
- c) recesso;
- d) decadenza,
- e) esclusione.

Art. 10 – Morte.

In caso di decesso della persona fisica socia la società non prosegue con i suoi eredi.

Il diritto di rimborso, per i soci deceduti, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio in corso al momento della morte.

Art. 11 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che, per qualsiasi ragione, non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso, con l'esposizione delle ragioni del recesso medesimo, dev'essere comunicata alla Società nei modi di cui all'art. 40 del presente statuto.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e se ritiene che non sussistono i presupposti e/o le condizioni per il recesso, deve darne immediata comunicazione all'interessato, nel luogo e nei modi di cui agli articoli 39 e 40.

Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso senza che l'organo amministrativo abbia assunto deliberazione in proposito, il recesso s'intende ammesso e non è più contestabile.

Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla scadenza del termine di cui al comma precedente od, anche prima, dalla co-

municazione dell'Organo amministrativo di avvenuto riscontro della ricorrenza dei presupposti e/o condizioni per l'esercizio del recesso stesso.

Per quanto concerne i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro i tre mesi precedenti il termine dell'esercizio stesso o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; su richiesta dell'interessato, l'organo amministrativo può, comunque, far decorrere gli effetti del recesso dalla data di ricezione della comunicazione del recesso medesimo.

Art. 12 – Decadenza.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, con delibera motivata, qualora un socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione o quando sia sopravvenuta una delle condizioni che ne avrebbero impedito l'ammissione stessa.

La delibera che pronuncia la decadenza dev'essere comunicata integralmente al socio interessato nel luogo e nei modi di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 13 – Esclusione.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

a) sia inadempiente ad alcuna delle obbligazioni che gli derivano, in relazione al suo status di socio, dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti adottati dalla Cooperativa o dalle delibere degli organi sociali, **semprecché** l'inadempienza sia importante ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile; l'inadempienza si considera, comunque, importante qualora, nonostante la contestazione e la diffida di cui al comma successivo, il socio lasci decorrere invano il termine **concessogli**;

b) ovvero compia atti od omissioni pregiudizievoli idonei ad interferire negativamente sulle attività della Cooperativa, o che la **esponga** a pericolo di pregiudizio patrimoniale od anche solo d'immagine in relazione alla mutualità esterna;

c) ovvero assuma comportamenti incompatibili con la sostanza e/o con lo spirito della mutualità cooperativa in genere o della specifica mutualità interna alla Cooperativa, tali da arrecare turbativa allo scambio mutualistico fra gli altri soci e la Cooperativa stessa.

La delibera di esclusione dev'essere motivata e, salvo che il pregiudizio sia già avvenuto o che la situazione di pericolo di pregiudizio si sia già compiutamente realizzata e soltanto le conseguenze pregiudizievoli siano eventuali e future, dev'essere preceduta dalla contestazione all'interessato degli addebiti con invito a cessare la condotta, **commissiva** od **omissiva**, entro un termine non superiore a sessanta giorni e non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, ovvero a darne giustificazione scritta entro lo stesso termine.

La delibera deve essere comunicata integralmente all'interessato nel luogo e nei modi di cui agli articoli 39 e 40 dello statuto.

L'esclusione è operante ed efficace dal momento stesso in cui ne viene eseguita annotazione dagli Amministratori nel libro dei soci, anche in presenza di eventuale giudizio arbitrale.

Art. 14 – Effetti sui rapporti di scambio mutualistico pendenti.

Eccezion fatta per il caso in cui il vincolo sociale si **sciolga**, limitatamente al singolo socio, per causa di morte, in tutti gli altri casi di scioglimento

del vincolo sociale limitatamente al singolo socio sono sciolti altresì, di pieno diritto e senza bisogno di alcun atto, i rapporti mutualistici pendenti, a far tempo dalla ricezione della dichiarazione di recesso o dalla data di ricezione, da parte del socio interessato, della delibera di decadenza o di esclusione.

Art. 15 – Impugnazione delle delibere di non accettazione del recesso, di decadenza o di esclusione.

Contro la delibera con cui l'organo amministrativo dichiara l'inefficacia della dichiarazione di recesso per carenza dei presupposti e/o delle condizioni di legge o di statuto per l'esercizio del recesso stesso e contro quella con cui il medesimo Consiglio delibera la decadenza o l'esclusione del socio, questi può proporre ricorso all'Arbitro Unico, di cui all'art. 36 di questo statuto, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione della delibera stessa.

Art. 16 - Diritti conseguenti allo scioglimento del vincolo sociale.

In tutti i casi in cui, nel corso della vita della Società, si realizzi lo scioglimento del vincolo sociale rispetto al singolo socio, lo stesso od i suoi aventi causa ha diritto al rimborso esclusivamente del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo e, comunque, in misura in nessun caso superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende, inoltre, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies** del Codice Civile.

Il diritto alla riscossione **degli** importi di cui sopra diviene esigibile alla scadenza del 180° (centottantesimo) giorno successivo all'approvazione del bilancio ed il pagamento dovrà esserne richiesto dagli aventi diritto entro tre anni da quando è divenuto esigibile; gli importi non richiesti entro tale termine sono devoluti alla riserva legale indivisibile.

V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 di questo statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci od ai loro aventi causa a seguito dello scioglimento del vincolo sociale limitatamente a singoli soci;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria,
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o del presente statuto non

possono essere ripartite fra i soci, neppure dopo lo scioglimento e la liquidazione della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 18 – Vincoli sulle quote e loro cessione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza preventiva delibera **autorizzativa** del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche soltanto in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo equipollente ai sensi dell'art. 40, fornendo le indicazioni relative al designato cessionario quali previste dall'art. 7 di questo statuto ed allegando la documentazione di cui all'art. 7 anzidetto.

La comunicazione dev'essere sottoscritta, per conferma ed accettazione, anche dal designato cessionario.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione dev'essere comunicata al socio, nel luogo e nei modi di cui agli articoli 39 e 40, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla richiesta; decorso tale termine senza che sia stata negata l'autorizzazione, il socio può cedere la propria partecipazione alla società come dalla richiesta di autorizzazione e gli Amministratori debbono iscrivere nel libro dei soci il cessionario **semprecché** ne ricorrano i requisiti e le condizioni previste, in via generale, dall'art. 7 di questo statuto.

VI - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori debbono documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il progetto di bilancio dev'essere accompagnato da una relazione sulla gestione in cui debbono essere specificatamente esposti i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità al carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate in merito alle domande di ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, dev'essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Ammi-

nistrazione deve dar conto, nella relazione sulla gestione, delle ragioni del differimento.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio di esercizio dev'essere depositato, a cura degli Amministratori, presso l'albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 - Ristorni.

L'organo amministrativo, nel redigere il progetto di bilancio, può **appostare** somme nel conto economico a titolo di ristorno in favore dei soci, nel rispetto della vigente normativa, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei **ristorni**, che possono essere attribuiti mediante erogazione diretta, ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote in titolarità di ciascun socio ovvero anche mediante la combinazione di entrambe le suddette modalità.

La ripartizione ed attribuzione dell'importo destinato a **ristorni** dev'essere eseguita, in ogni caso, in funzione della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi nello specifico esercizio tra la Cooperativa e ciascun socio.

Art. 21 - Destinazione dell'utile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili **destinandoli** come segue:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dev'essere destinata alla riserva legale indivisibile;
- una quota, nella misura e con le modalità fissate dalla L. 31/1/1992 n° 59 od in quelle, diverse, che fossero fissate da successive e future disposizioni di legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge medesima;
- un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di **ristorni**, nei limiti e secondo le previsioni delle leggi vigenti e dell'art. 20 del presente statuto;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, alle condizioni e nei limiti consentiti dall'art. 7 della L. 31/1/1992 n° 59 e comunque alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini tributari;
- un'eventuale quota a titolo di dividendi, in misura in nessun caso superiore all'interesse massimo dei buoni postali infruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514, comma 1°, lettera a), del Codice Civile;
- quanto eventualmente residua, a riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, in deroga alle precedenti ripartizioni, di destinare i residui attivi, dedotto quanto dovuto ai fondi mutualistici, per intero alla riserva legale.

VII - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 22 - Organi della società.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 23 - Assemblee (convocazione).

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, secondo le disposizioni di

legge.

Qualora la Cooperativa sia aderente ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del citato D.L.C.P.S. n° 1577/1947, alle assemblee può essere presente, senza diritto di voto, la persona che rappresenti l'Associazione medesima o da essa delegata.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione degli specifici argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo e non oltre i trenta giorni successivi qualora l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del quorum della presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) di tutti i voti.

L'avviso di convocazione dev'essere comunicato a ciascun socio, nel luogo e nei modi di cui agli articoli 39 e 40 del presente statuto, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea di prima convocazione.

Per tutto lo stesso tempo una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea dev'essere **affissa**, ben visibile, in ciascun locale di pertinenza della Cooperativa che sia aperto alla frequentazione dei soci; il Consiglio di Amministrazione può, ove ne ravvisi l'opportunità, far pubblicare sul quotidiano locale l'avviso di convocazione, una o più volte negli otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Il luogo dell'adunanza non può essere fissato fuori dal territorio del Comune di Saronno.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo qualora siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci effettivi; tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea agli Amministratori e, se nominati, ai Sindaci non presenti all'assemblea stessa.

Art. 24 – Competenze delle assemblee ordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ai sensi e per gli **incombenti** di cui all'art. 19, penultimo comma, del presente statuto.

E' convocata altresì tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne avverta la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti, al momento della richiesta, a tutti i soci aventi diritto di voto.

In tale ultimo caso la convocazione dell'assemblea dev'essere deliberata ed eseguita dagli Amministratori senza indugio e, comunque, entro giorni venti dalla ricezione della richiesta; la data dell'adunanza di prima convocazione dev'essere fissata non oltre trenta giorni dalla convocazione e quella dell'eventuale adunanza in seconda convocazione non oltre otto giorni dalla prima.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, di cui al comma precedente, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea stessa

delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e delibera sulla destinazione degli utili;
- provvede alla nomina dell'organo amministrativo determinandone il numero dei componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio stesso ove non preferisca **demandarne** la nomina ai Consiglieri così nominati, all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché, se ne ricorra l'obbligo, dal soggetto deputato al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile e ne stabilisce i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci, non accolte dall'organo amministrativo;
- delibera sull'erogazione dei **ristorni** di cui all'art. 19 del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporti, anche economici, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
- delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento, **ancorché** qui non previsto, che non sia attribuito alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 25 – Competenze dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dall'art. 2365 del Codice Civile e dalle altre leggi alla sua competenza.

Art. 26 – Costituzione delle assemblee, quorum, maggioranze.

L'assemblea ordinaria, è validamente costituita e può deliberare:

- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di delegato a norma dell'art. 2539 del Codice Civile e dell'art. 26, tanti soci che rappresentino non meno della metà dei voti **esprimibili** da tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e dei voti che possono esprimere.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono validamente prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e può deliberare:

- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di delegato a norma dell'art. 2539 del Codice Civile e dell'art. 26 del presente statuto, tanti soci che rappresentino non meno della metà dei voti **esprimibili** da tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti

o rappresentati e dei voti che possono esprimere.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono validamente prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti.

In ogni caso, però le delibere dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società debbono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e che costituiscano almeno un terzo di tutti i voti esprimibili dai soci che ne hanno diritto.

Art. 27 - Diritto di voto e rappresentanza nelle assemblee.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, quale che sia il numero delle quote sottoscritte; i soci persone giuridiche hanno un ulteriore voto per ogni cinque quote sottoscritte, peraltro entro il limite massimo di cinque voti complessivi, compreso il primo.

Ciascun socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria) può esservi rappresentato, mediante apposita delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di cinque altri soci; gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci non possono rappresentare altri soci nella discussione e votazione sugli argomenti che riguardano l'approvazione del bilancio o comunque il loro operato od argomenti che possano avere attinenza con esso.

Art. 28 – Svolgimento delle assemblee.

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza, l'assemblea, a maggioranza semplice degli intervenuti o rappresentati, nomina il Presidente fra i soci presenti.

L'assemblea ordinaria nomina altresì, con la stessa maggioranza, un Segretario, anche estraneo alla compagine sociale, con il compito di assistere il Presidente e di redigere il verbale dell'adunanza e delle deliberazioni prese dall'assemblea stessa.

La funzione di Segretario è espletata da Notaio qualora si tratti di assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica le deleghe e, dopo averne dato atto a verbale, le ritira disponendone l'acquisizione e la custodia agli atti della Cooperativa, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni ed, al termine, dichiara la chiusura della seduta, sottoscrivendo insieme col Segretario il verbale della seduta stessa.

Nel caso di delibere prese a maggioranza, nel verbale debbono essere indicati i nominativi dei soci che, intervenuti o rappresentati, hanno votato contro o che si siano astenuti.

Art. 29 - Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a

sette membri, nominati dall'assemblea ordinaria che ne determina altresì, di volta in volta, il numero in modo che sia sempre un numero dispari.

La maggioranza degli Amministratori dev'essere, comunque, nominata fra i soci **cooperatori** o fra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Esso possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Non possono essere nominati Amministratori gl'interdetti, gl'inabilitati, i falliti, i condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; qualora una delle anzidette cause ostative **sopravvenga** nel corso del mandato determina l'automatica decadenza dalla carica.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei seguenti titoli di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non avere riportato condanne penali per reati finanziari, fallimentari o per altri reati connessi con l'espletamento di attività economiche espletate direttamente in qualità d'imprenditore od anche nella funzione di organo sociale **monocratico** o collegiale d'imprese collettive o di società di capitali;

b) essere in possesso di cognizioni e/o esperienze nelle discipline concernenti la gestione delle attività svolte dalla società o, comunque, di capacità professionali suscettibili di proficuo impiego nella gestione sociale;

c) non essere legati da vincoli giuridici o di sudditanza economica, o sociale, o politica, a persone od enti, pubblici o privati, aventi interessi incompatibili con le finalità e gli obiettivi del movimento **cooperativistico** in genere e della Cooperativa in particolare.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se già non lo abbia fatto l'assemblea, nomina il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri; nomina altresì, scegliendolo fra gli stessi Consiglieri, un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può anche affidare specifici incarichi ad uno o più dei suoi componenti precisandone i contenuti ed i poteri, con esclusione dei poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, del Codice Civile, nonché delle funzioni e dei poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

In ogni caso, le **remunerazioni** della prestazioni mutualistiche, i **ristorni**, i conferimenti, le cessioni o gli acquisti di aziende o di rami di aziende, la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in altre società, sono riservate al Consiglio di Amministrazione nella sua piena **collegialità**.

Gli eventuali compensi dovuti ai Consiglieri che, in conformità del presente statuto, siano investiti di particolari cariche e funzioni, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale se nominato.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il Consiglio di Amministrazione si intendono assorbiti in capo all'Amministratore Unico se nominato in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 – Rappresentanza legale.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 31 – Funzioni, attività e competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente, in via ordinaria con cadenza mensile; è convocato altresì ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche un solo Consigliere.

La convocazione è fatta presso la sede sociale od, in caso d'indisponibilità od **inagibilità**, in altro locale da indicarsi da chi esegue la convocazione, comunque entro il territorio del Comune di Saronno, a mezzo di avviso contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'avviso dev'essere portato a conoscenza degli altri Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo a norma dell'art. 40 del presente statuto in modo che tra la ricezione dell'avviso stesso e la seduta del Consiglio **intercorrano** almeno due giorni liberi, salvo che ricorrano ragioni di particolare urgenza in relazione ad eventi imprevisti che impongano decisioni immediate ed **indilazionabili**, nel qual caso la convocazione può essere eseguita con qualsiasi mezzo e con preavviso anche di sole ventiquattro ore.

In tale ultimo caso, peraltro, qualora alla seduta non abbiano partecipato tutti i Consiglieri e/o il Collegio Sindacale, se nominato, le deliberazioni adottate in via d'urgenza debbono essere nuovamente sottoposte al Consiglio convocato nel rispetto delle modalità e dei termini fissati in via generale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni da esso adottate è redatto da un Segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto, che lo sottoscrivono.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea nei casi previsti da questo statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni sulla mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile e salve le attribuzioni che, per legge e/o per il presente statuto sono riservate alle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ed a titolo puramente esemplificativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
- b) delibera ed autorizza gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- c) conferisce procure generali o speciali, ferme le facoltà attribuite al Pre-

sidente del Consiglio dall'art. 33 di questo statuto;

d) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società ne fissa le attribuzioni e le mansioni ove già non siano stabilite in alcuno dei regolamenti interni;

e) delibera l'adesione della Società ad una delle Associazioni nazionali di promozione ed assistenza del movimento Cooperativo, ad organismi federali o **consorziali**;

Nella relazione al bilancio, di cui all'art. 2428 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la permanenza del requisito della mutualità prevalente, nonché le determinazioni assunte sulle domande di ammissione di nuovi soci.

Art. 32 – Sostituzione degli Amministratori.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Amministratori, in maniera peraltro che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, a reintegrare, mediante **cooptazione**, il numero dei componenti il Consiglio stesso; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea.

Se, viceversa, viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti debbono convocare immediatamente l'assemblea stessa **perché** provveda alla sostituzione di quelli mancanti; gli Amministratori così nominati restano in carica sino al termine del mandato degli altri.

Art. 33 – Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della società e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale; ha, pertanto, il potere di riscuotere pagamenti di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo da privati e pubbliche amministrazioni rilasciandone quietanze liberatorie, di nominare Avvocati e Procuratori, stare in giudizio davanti qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, rispondere all'interrogatorio formale, deferire, prestare e riferire giuramento decisorio, **suppletorio** od **estimatorio**, rinunciare agli atti processuali ed alle domande od accettarle, conciliare e transigere; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente, ad altri Consiglieri nonché, con procura speciale, a dipendenti della società od a terzi.

Nei casi urgenti, qualora non sia possibile procedere alla convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi, nei modi e nei termini di cui all'art. 31 o non sia stato raggiunto il numero legale per la valida costituzione dell'adunanza, il Presidente provvede con i poteri del Consiglio di Amministrazione, al quale sottopone poi le proprie deliberazioni per la ratifica nella successiva adunanza.

La mancata ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente non ha effetti verso i terzi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

Art. 34 – Collegio Sindacale e controllo legale dei conti.

Qualora venissero a **realizzarsene** i presupposti indicati dall'art. 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procederà alla nomina del col-

legio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'assemblea

oppure, dietro deliberazione dell'assemblea, la cooperativa potrà procedere alla nomina del sindaco unico o di un revisore legale dei conti secondo la disciplina recata dall'art. 2477 C.C.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

I sindaci, se così nominati, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere rieletti.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409- bis e seguenti C.C.

I sindaci **relazionano**, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica**.

VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 – Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificatasi la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,

all'occorrenza previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 36 – Liquidazione, devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale dev'essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci **cooperatori**, eventualmente **rivalutate** e i dividendi eventualmente maturati.

IX - ARBITRATO

Art. 37 – Clausola compromissoria.

Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nonché quelle relative alla determinazione e della corresponsione dei dividendi e/o dei **ristorni** e quelle relative alla successione nei rapporti **endosocietari** e di locazione od affitto già facenti capo a soci deceduti, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 od, in mancanza, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovasi la sede legale della società., all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

Art. 38 – Procedimento, lodo.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le **relate** delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.

L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;
- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonché, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 819, comma primo, del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne **concedano** la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli articoli 829, primo comma,

e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n° 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 – Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società eleggono domicilio hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 40; i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 40.

Gli Amministratori **annotano**, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 40 – Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione dev'essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile;
- ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 41 – Disciplina di riferimento.

Alla Cooperativa ed ai rapporti societari si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, se adottati, nonché le disposizioni contenute nel titolo VI del Codice Civile ed, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del medesimo Codice in materia di società per azioni; si applicano, inoltre, tutte le disposizioni di legge previste per le società cooperative, **ancorché** qui non indicate.

Eventuali norme inderogabili di legge che dovessero sopravvenire, sono **recepite** di pieno diritto nel presente statuto, anche a modifica od in sostituzione delle clausole statutarie che con esse fossero incompatibili.

Art. 42 – Disposizioni finali.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e **recepite** nel pre-

sente statuto agli articoli 5 e 21 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, a pena di nullità assoluta delle delibere e degli altri atti compiuti in violazione delle citate disposizioni.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO:--SAMBROTTA OSVALDO

-----SARA SAMBROTTA

-----DALILA SAMBROTTA

-----ANNALISA COLOMBO

-----LAURA ACETO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si riascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

Milano, 29 maggio 2014

Firmato: Monica Scaravelli notaio.